



*Comune di
Sant'Elena
Sannita*

Provincia di Isernia

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.02.2016

CAPO I NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 - Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n.° 24 del 24/06/1993 e n.° 10 del 31/07/1998, della Legge n.° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003;

ARTICOLO 2 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

2.1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;

2.2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;

2.3. per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;

2.4. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;

2.5. per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;

2.6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;

2.7. per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;

2.8. per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

2.9. per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93);

2.10. per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

ARTICOLO 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza del Sindaco.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 5 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune dispone di un locale per il ricevimento ed osservazione delle salme e di un obitorio così come previsto dagli art. 12 e 13 del D.P.R. 285/90, istituiti nell'ambito del cimitero. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90).
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio Incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi della A.S.R.E.M. Territoriale competente, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 6 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro). La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

ARTICOLO 7 - Verifica e chiusura dei feretri.

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda

Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.

2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

ARTICOLO 8- Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90.

Per l'inumazione:

- 1.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;
- 1.2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 30 ad un massimo di 40 anni, ai sensi del successivo art. 28, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

- 1.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90). Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre;
 - 1.4. Si applicano le disposizioni di cui alla precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.;
 - 1.5. E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90. Per la cremazione;
 - 1.6. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002;
 - 1.7. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - 1.8. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.
2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).
3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del responsabile del servizio, per essere trasferita in altro

Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.R.E.M. competente che riguardino il rilascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98)

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ARTICOLO 9 - Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 10 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

4. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90, previa regolare autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio (se esiste) o dal Sindaco o dal un funzionario delegato.

ARTICOLO 11 - Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 13 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.
6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

ARTICOLO 12 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, tramite il responsabile del Servizio correlato dai seguenti documenti:
 - 1.1. Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - 1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.R.E.M. Zona Territoriale competente ai sensi degli art. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90;
 - 1.3. Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Sant'Elena Sannita, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ARTICOLO 13 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 34.

ARTICOLO 14 - Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico, del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno e valutate comunque dal Sindaco.

CAPO I CIMITERO

ARTICOLO 15

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune, se richiesto, provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero di Sant'Elena Sannita.

ARTICOLO 16 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio incaricato se presente o al Sindaco e ad un funzionario incaricato dal medesimo. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite dal personale comunale o, in mancanza, da ditta convenzionata con l'Ente o ditta esterna incaricata dai familiari interessati, previa comunicazione scritta all'Ente, contenente i dati anagrafici della stessa.

3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Sant'Elena Sannita.

ARTICOLO 17 - Criteri di assegnazione

1. Nel Cimitero di Sant'Elena Sannita, i loculi vengono assegnati all'atto della definitiva realizzazione o al momento del decesso, previa richiesta scritta e conseguente pagamento del costo del loculo.

2. E' ammessa la concessione di 1 loculo per persona (2 se coniugi) partendo dall'alto in basso o dal basso in alto, non è ammessa la scelta intermedia nella stessa fila, salvo che si debba procedere alla concessione di un solo loculo seguendo l'ordine di assegnazione; si cercherà di far rimanere le famiglie il più vicino possibile, in caso di un vedovo o vedova che, non hanno parenti entro il 3° grado e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 65° anno di età per poter favorire la vicinanza con il proprio coniuge, al richiedente vedovo/a, è possibile concedere 2 loculi vicini, con l'impegno scritto di retrocedere il loculo, dove è già tumulata la salma del coniuge.

3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie;

4. In presenza di tumulazione provvisoria nel cimitero del Comune, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso.

5. Qualora, per mancanza di loculi si verificassero inumazioni provvisorie, disposti per necessità in loculi già assegnati in concessione, il familiare o un parente, al momento della disponibilità dovrà obbligatoriamente traslare la salma nel loculo assegnato, in caso contrario provvederà d'ufficio il Comune addebitandone le spese alla famiglia.

ART. 18 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma, *oppure prima della sottoscrizione della*

concessione qualora la concessione si verifichi quando il richiedente è ancora in vita;

2. In via del tutto eccezionale, il Sindaco, con proprio provvedimento debitamente motivato e valutato lo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 12 mesi previa corresponsione degli interessi legali.

CAPO II SEPOLTURE

ARTICOLO 19 - Sepolture Gratuite

1. Le sepolture gratuite (intendendosi tali, quelle sepolture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni, e nei reparti per gli indecomposti.

ARTICOLO 20 - Sepolture a Pagamento

1. Il costo di concessione dei loculi, e di eventuali cellette ossario o nicchie cinerarie, sono stabiliti dal Sindaco, in relazione ai costi da sostenersi per la eventuale successiva realizzazione degli stessi.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 21 – Deposito

1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la camera mortuaria del Cimitero di Sant'Elena Sannita.

ARTICOLO 22 – Inumazione

1. Le inumazioni si distinguono in comuni o a concessione, si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.

2.1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal privato, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2.2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del privato, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2.3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con lo spazio ed il decoro del luogo. E' comunque tassativamente vietata la posa di copri tomba che limitino la decomposizione delle salme.

2.4. La posa in opera delle lapidi o dei cippi, loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ARTICOLO 23 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 17 del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
5. Per il riutilizzo dei sepolcri a tumulazioni preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R.285/90 privi dei requisiti costruttivi di cui all'art 76 del D.P.R. 285/90 si applica quanto previsto dall'art. 106 dello stesso D.P.R 285/90 e dall'art 16 della Circ. Min. Sanità n.24/93.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

ARTICOLO 24 – Traslazione

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, e per altri cimiteri.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 25 - Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).
2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.
4. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate alle persone che hanno presentato domanda di inumazione.
5. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in eventuali cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ARTICOLO 26 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.R.E.M. competente o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 27 – Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una **permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni**.
3. I feretri sono estumulati in presenza degli operatori cimiteriali, da personale incaricato e retribuito dai familiari interessati, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento comunale e secondo la programmazione del personale addetto al servizio cimiteriale.
4. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei 30 anni della concessione:
 - 4.1. su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),
 - 4.2. a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).
5. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite dando avviso al Personale Sanitario della ASREM che autorizza ed assicurerà la presenza.

ARTICOLO 28 - Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

In ogni caso il costo della cassetta di zinco è a carico del familiare richiedente.

ARTICOLO 29 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.

1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della ASREM di competenza, salvo che non sia stabilito diversamente dalla normativa di settore, nei seguenti casi:
 - 1.1. Esumazione straordinaria;
 - 1.2. Estumulazione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 28 del presente regolamento;
 - 1.3. Risanamento tombe;
 - 1.4. Estumulazione per traslazione di feretro in altro Cimitero;

1.5. Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie. Gli importi dovuti quali diritti sanitari all'ASREM per l'intervento del medico sono a carico del familiare richiedente.

ARTICOLO 30 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

I costi di smaltimento delle sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali sono a carico del familiare richiedente, il quale dovrà versarle all'Ente previa presentazione del preventivo rilasciato dalla ditta autorizzata.

ARTICOLO 31 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 32 – Crematorio

1. Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale del o degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili.

ARTICOLO 33 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri.

1. L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata ai sensi dell'art. 79, comma, del D.P.R. 285/90.

2. Sia per l'autorizzazione di cui al precedente 1° comma che per l'affidamento delle ceneri di cui al successivo art. 34 si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltreché nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno.

3. Modalità di conservazione: l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) tumulata;

b) conservata in un'eventuale cinerario comune all'interno del cimitero;

c) consegnata al soggetto affidatario di cui al comma 4.

4. Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Responsabile del Servizio Incaricato che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali da individuarsi.

ARTICOLO 34 - Urne Cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 35 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nel cimitero non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile della custodia e della vigilanza non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare per la manutenzione dei cimiteri.
3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
4. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
5. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:
 - 5.1. Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
 - 5.2. Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.
 - 5.3. A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
 - 5.4. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 36 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie;

- 1.1. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- 1.2. Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
- 1.3. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
- 1.4. Introdurre oggetti irriverenti.
- 1.5. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
- 1.6. Consumare cibi e bevande.
- 1.7. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- 1.8. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
- 1.9. Rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
- 1.10. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
- 1.11. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
- 1.12. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
- 1.13. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
- 1.14. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
- 1.15. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
- 1.16. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 37 –Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero Comunale, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 38 - Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ARTICOLO 39 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri

interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione scritta agli uffici comunali, specificando la data, la tipologia dell'intervento ed i dati anagrafici della ditta e/o del personale incaricato.

2. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.

3. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese, non potranno all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di alcun genere.

ARTICOLO 40 - Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.

2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

ARTICOLO 41 - Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

ARTICOLO 42- Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.

2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.

4. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 43 - Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti consentiti dalla legge, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano le sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.).

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo stabilito dai competenti organi comunali.

3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'atto di concessione deve indicare:
 - 5.1. La natura della concessione e la sua identificazione.
 - 5.2. L'inizio e la fine della concessione
 - 5.3. La durata.
 - 5.4. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
 - 5.5. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 44 - Durata e Decorrenza delle Concessioni.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali hanno la durata di anni **quarantacinque (45) anni** a decorrere dalla data del rilascio della concessione.
2. Le Concessioni a richiesta degli eredi, parenti diretti o fino al 3° grado (cfr. Tabella all. 1) sono rinnovabili.
3. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un loculo ossario, se disponibile, per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione.
4. Allo scadere della concessione, dei loculi, se il concessionario o gli aventi diritto del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, sarà tumulata al campo comune per un periodo minimo di cinque anni, per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.
5. Le concessioni novantannuali, alla scadenza, potranno essere rinnovate a richiesta degli eredi diretti fino al 3° grado, previo rinnovo della concessione, con le modalità previste dal comma 1° del presente articolo.

ARTICOLO 45 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1. Per le concessioni cimiteriali, concesse in vita, una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.
2. Il responsabile dell'Ente provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente al/la concessionario/a.
3. Per le concessioni effettuate in presenza di una salma l'atto sarà sottoscritto da uno degli eredi più prossimi che provvederà al pagamento del corrispettivo.

ARTICOLO 46 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

1. La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione come al precedente art. 28, per quella dei suoi ascendenti,

discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore.

2. Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti entro il 3° grado.

3. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

4. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.

5. In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

ARTICOLO 47 – Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione, eseguendo lavori di riparazione o di ristrutturazione se necessari;

2. I loculi non occupati da salma dovranno essere mantenuti obbligatoriamente chiusi dal concessionario.

3. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione delle opere che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

CAPO II CESSAZIONI e SUBENTRI

ARTICOLO 48 - Cessazione della sepoltura

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

ARTICOLO 49 - Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ARTICOLO 50 - Rinuncia a concessione a tempo determinato (45 - 99 anni)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture, per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero.

- 1.1. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo originario di concessione, decurtato in misura proporzionale al tempo di utilizzazione.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 51 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 30 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 52 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- 1.1. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
 - 1.2. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - 1.3. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.
 - 1.4. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
 - 1.5. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi (previsti ai commi 1.4, 1.5 e 1.6) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

ARTICOLO 53 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 54 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 55 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 56 -Autorizzazioni e Cautele

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 - 76 - 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza dei Servizi Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice.

2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 57 - Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.

2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.R.E.M. di competenza.

ARTICOLO 58 - Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

1. Salvo quanto previsto dall'art. 59 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 59 - Prezzo

1. Le tariffe relative alla concessione, ed ai servizi cimiteriali funebri erogati, sono specificate su apposita tabella approvata e/o modificata con deliberazione sindacale.

ARTICOLO 60 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 61 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.